

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 agosto 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 27 marzo 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024 concernente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Aggiornamento beneficiari. (26A04259) Pag. 1

DECRETO 6 agosto 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 2 giugno 2026. (26A04228) Pag. 2

DECRETO 7 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Mantovani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello». (26A04229) Pag. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A04188) Pag. 4

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in rame da 5 euro appartenente alla serie «Capitali italiane della Cultura: L'Aquila», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A04189) Pag. 6

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A04190) Pag. 8



DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione reverse proof, millesimo 2026. (26A04191) ... *Pag.* 10

DECRETO 12 agosto 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda tranche. (26A04302) ... *Pag.* 11

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Factory 47 – Società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (26A04135). *Pag.* 15

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nittens 2010 società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04136). ... *Pag.* 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mave società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04137). ... *Pag.* 17

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omega Logistic Job società cooperativa in liquidazione», in Arese e nomina del commissario liquidatore. (26A04138). ... *Pag.* 18

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «P & C – Paghe e consulenze società cooperativa a responsabilità limitata», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore. (26A04139)... *Pag.* 19

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooprocon cooperativa di progettazione e consulenza società cooperativa in liquidazione», in Pavullo nel Frignano e nomina del commissario liquidatore. (26A04140). ... *Pag.* 20

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2026.

Aree complementari al Polo impiantistico e alla riconfigurazione della viabilità. (Ordinanza n. 33/2026). (26A04245) ... *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rituximab, «Truxima». (Determina n. 1122/2026). (26A04239) .. *Pag.* 31

DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ciclosporina, «Vevizye». (Determina n. 1123/2026). (26A04240) .. *Pag.* 35

DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Viatris». (Determina n. 1124/2026). (26A04241) ... *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfalcidolo, «Sefal». (26A04211) ... *Pag.* 39



Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Zarontin» (26A04242) Pag. 39

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Becozym» (26A04243) . Pag. 40

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Stilnox» (26A04244) Pag. 40

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2026 -
Sostegno alla domanda di servizi di *cloud computing*
e *cybersecurity*. Termini e modalità di funzionamen-
to dello sportello per la presentazione delle doman-
de di accesso alle agevolazioni. (26A04230). Pag. 41





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 marzo 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024 concernente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Aggiornamento beneficiari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto, in particolare, l'art. 40, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/126, che recita «Un organismo di diritto pubblico non può beneficiare del sostegno nell'ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno per interventi di cui all'art. 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.».

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.»;

Visto quanto emerso nella riunione tecnica del 23 febbraio 2026 (DAR-0003118-P-17/02/2026 / Prot. MASAF n. 0075919 del 17 febbraio 2026), durante la quale le regioni e province autonome hanno richiesto di poter inserire tra i possibili beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Ristrutturazione e riconversione vigneti» anche le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto all'art. 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto ministeriale in parola al fine di estendere la platea dei beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Ristrutturazione e riconversione vigneti»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 18 marzo 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica beneficiari intervento «Ristrutturazione e riconversione vigneti»

1. All'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera f):

f) le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto dall'art. 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 27 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 691

26A04259



DECRETO 6 agosto 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 2 giugno 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6533 del 20 luglio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti del 2 giugno 2026 nella Provincia di Lodi;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle opere di bonifica

nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Lodi: piogge persistenti del 2 giugno 2026;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Orio Litta, Salerano sul Lambro, Turano Lodigiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A04228

DECRETO 7 agosto 2026.

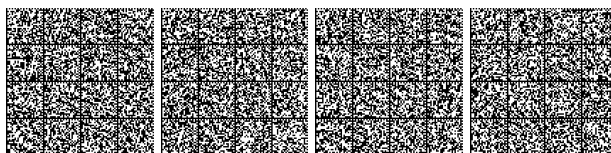
Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Mantovani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;



Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la pre-



sentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Vini Mantovani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio Vini Mantovani, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio Vini Mantovani richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Considerato che il Consorzio Vini Mantovani ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni, con nota prot. n. CAS-2560031-K4G5Z1 del 30 aprile 2026 (prot. Masaf n. 0203493/2026), come successivamente rettificata con nota prot. n. CAS-2693967-D3B3R5 del 3 agosto 2026 (prot. Masaf n. 0378906/2026), acquisita a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questa amministrazione con nota prot. n. 0299659 del 22 giugno 2026.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini Mantovani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio Vini Mantovani, con sede legale in Mantova, c/o CCIAA via P.F. Calvi, n. 28, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» ed alle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04229

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;



Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 6 febbraio 2026, prot. MEF-DE n. 5036/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 6 febbraio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 6 febbraio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 9 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978,

ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 6 febbraio 2026, prot. MEF-DE n. 5036/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 25 agosto 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 25 febbraio 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

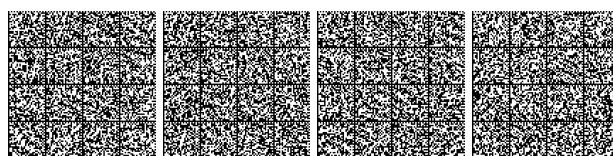
on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;



mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 300 unità, del 10% per ordini da 500 unità e del 15% per ordini a partire da 1.000 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	299	unità	euro 74,67;
da	300	a	499	unità	euro 70,98;
da	500	a	999	unità	euro 67,30;
da	1.000			unità	euro 63,61.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,49 per ogni moneta, per l'intero contingente di 4.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 5.960,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 34,48, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle mone-

te vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A04188

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in rame da 5 euro appartenente alla serie «Capitali italiane della Cultura: L'Aquila», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

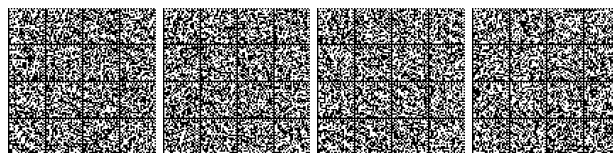
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 7 gennaio 2026, prot. n. 351/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in rame da 5 euro appartenente alla serie «Capitali italiane della cultura: L'Aquila», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 7 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in rame;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 7 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 15 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in rame da 5 euro appartenente alla serie «Capitali italiane della cultura: L'Aquila», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 7 gennaio 2026, prot. n. 351/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 1° settembre 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in rame da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 17.500,00 pari a 3.500 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 1° marzo 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da cento unità e del 15% per ordini a partire da trecento unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 37,79;
da	100	a	299	unità	euro 34,84;
da	300			unità	euro 32,25.



Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in rame da 5 euro appartenente alla serie «Capitali italiane della cultura: L'Aquila», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,76 per ogni moneta, per l'intero contingente di 3.500 esemplari, per un importo totale pari ad euro 2.660,00;

il valore nominale, pari ad euro 5, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A04189

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48259/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 novembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha appro-



vato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 50 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48259/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 27 agosto 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 60.000,00, pari a 1.200 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 27 febbraio 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 30 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 2.199,00;
da	30			unità	euro 2.089,05.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 43,98 per ogni moneta, per l'intero contingente di 1.200 esemplari, per un importo totale pari ad euro 52.776,00;

il valore nominale, pari ad euro 50,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.



Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A04190

DECRETO 3 agosto 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competen-

ze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48370/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 novembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 20 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48370/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 27 agosto 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 24.000,00, pari a 1.200 esemplari.



Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 27 febbraio 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da trenta unità e del 7% per ordini a partire da cinquanta unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 1.199,00;
da	30	a	49	unità	euro 1.139,05;
da	50			unità	euro 1.115,07.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le mo-

nete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 23,98 per ogni moneta, per l'intero contingente di 1.200 esemplari, per un importo totale pari ad euro 28.776,00;

il valore nominale, pari ad euro 20,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A04191

DECRETO 12 agosto 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unio-

ne europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

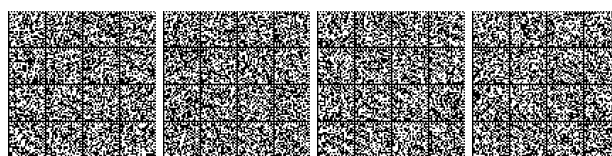
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 agosto 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.847 milioni di euro;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 agosto 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 13 agosto 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

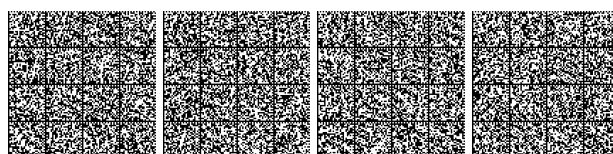
Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.



Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 agosto 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna

tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del pre-



sente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Fermo restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A04302

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Factory 47 – Società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperativa e mutue ha chiesto che la società «Factory 47 Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 20 luglio 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 25.951,00, si riscontra una massa debitoria di euro 140.705,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 114.754,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e del TFR;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Factory 47 - Società cooperativa», con sede in Lecce - codice fiscale n. 05109030758, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudio Mazza, nato a Salerno il 15 febbraio 1963 - codice fiscale MZZCLD63B15H703I, domiciliato in Potenza, C.da Isca Del Pioppo.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04135

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nitens 2010 società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Nitens 2010 - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.627,00, si riscontra una massa debitoria di euro 72.654,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 65.027,00;

Considerato che in data 9 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nitens 2010 - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma - codice fiscale n. 10772271002, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (codice fiscale BLLSFN72H44H501Y), ivi domiciliata in via Angelo Brofferio n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04136

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mave società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

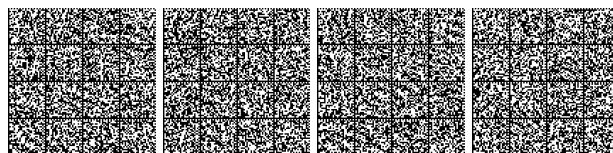
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana delle cooperative ha chiesto che la società «Mave società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2022, allegata al verbale di



revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 46.169,89, si riscontra una massa debitoria di euro 109.837,12 ed un patrimonio netto negativo di euro - 63.667,23;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di diverse vertenze giudiziarie poste in essere da *ex soci* pendenti presso il Tribunale di Milano;

Considerato che in data 9 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Mave società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10207390963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessio Razzano, nato a Roma il 12 aprile 1981 (codice fiscale RZZLSS81D12H501U), ivi domiciliato in viale Parioli n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04137

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omega Logistic Job società cooperativa in liquidazione», in Arese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Omega Logistic Job società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2024, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro - 502.995,03 ed il rapporto tra attivo circolante e debiti esigibili entro l'anno evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;



Considerato che in data 7 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Omega Logistic Job società cooperativa in liquidazione», con sede in Arese (MI) (codice fiscale n. 02677120186), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargioli, nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972 (codice fiscale CRGNDN-72P18I449C), ivi domiciliato in via Sarzanello n. 224/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04138

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «P & C – Paghe e consulenze società cooperativa a responsabilità limitata», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «P & C - Paghe e Consulenze società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 76.421,00, si riscontra una massa debitoria di euro 165.915,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -103.682,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, oltre che dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;



Considerato che in data 16 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «P & C - Paghe e Consulenze società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacchiarella (MI) (codice fiscale 08344340966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessio Razzano, nato a Roma il 12 aprile 1981 (codice fiscale RZZLSS81D12H501U), ivi domiciliato in viale Parioli n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04139

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooprocon cooperativa di progettazione e consulenza società cooperativa in liquidazione», in Pavullo nel Frignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

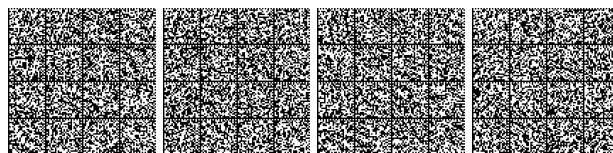
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooprocon cooperativa di progettazione e consulenza società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 342.285,00, risulta una massa debitoria di euro 1.109.210,00 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 766.925,00;



Considerato che in data 17 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooprocon cooperativa di progettazione e consulenza società cooperativa in liquidazione», con sede in Pavullo nel Frignano (MO) (codice fiscale 01324770369), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Lo Piccolo, nato a Faenza (RA) il 23 giugno 1986 (codice fiscale LPCFPP86H23D458E), ivi domiciliato in viale Baccarini n. 29/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04140

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2026.

Aree complementari al Polo impiantistico e alla riconfigurazione della viabilità. (Ordinanza n. 33/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13, rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sen-



si degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia»;

Atteso che:

con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, a seguito di conclusione positiva della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS), è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»), unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal PGRRC approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600 (di seguito il «terreno»);

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project financing* per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e seguenti del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo statuto societario, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto Polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project financing*;

Dato atto che:

con determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale (di seguito «Dipartimento ciclo dei rifiuti») è stato approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *Project financing* finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del predetto Polo impiantistico;

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 1° marzo 2023, è pervenuta, sulla piattaforma TuttoGare, un'unica proposta di *Project financing* relativa al Polo impiantistico, presentata dal costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Acea Ambiente S.r.l. (mandataria) e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a. (mandanti) e denominata «Parco delle risorse circolari»;

con determinazione dirigenziale n. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti ha proposto «l'approvazione della proposta»



presentata dal sopra indicato RTI, come rimodulata in esito del processo di confronto con l'amministrazione capitolina;

Atteso che:

con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023 del Commissario straordinario è stata disposta «l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 relativa alla proposta tecnico economica di «*Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 – Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'Affidamento della concessione del polo impiantistico presentata dal RTI – Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale al prot. NA 24138 del 26 ottobre 2023, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore» ed è stato, inoltre, disposto che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;

in attuazione della su richiamata ordinanza commissariale n. 27/2023, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, con determinazione dirigenziale n. NA/342 del 16 novembre 2023, ha disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione del più volte richiamato Polo impiantistico, mediante *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per un valore dell'investimento pari a euro 946.100.000,00, IVA esclusa;

con successiva determinazione dirigenziale n. SU/654 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura aperta di gara tramite procedura di *Project financing ex art. 193*, decreto legislativo n. 36/2023 e ad approvare il bando e il disciplinare di cui all'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni alla pubblicazione degli atti di gara;

il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma Tutto Gare di Roma Capitale, ID 2028 ID SUAFF 98542, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* europea Serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - V Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 134 del 20 novembre 2023, nonché sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);

a seguito della valutazione dell'unica offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024, ha trasmesso al Responsabile unico del progetto (RUP) i verbali relativi ai lavori della stessa all'esito dei quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara al costituendo RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogrup-

po mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kana-devia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a. quali mandanti;

Considerato che:

con ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024, il Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito «Invitalia»), quale centrale di committenza, per l'affidamento delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'all. I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;

la determinazione dirigenziale rep. NA/312 del 27 settembre 2024 del Dipartimento ciclo dei rifiuti, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di verifica del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo, demandando ad Invitalia, quale centrale di committenza, tutte le attività connesse alla procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;

in esito alla procedura indetta da Invitalia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), all. I.7, è stato individuato quale organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di tipo A, il RTI costituito da Rina Check S.r.l. (mandataria) - Bureau Veritas Italia S.p.a., Conteco Check S.r.l. (mandanti), (di seguito «organismo di ispezione») con il quale è stato stipulato, in data 19 dicembre 2024, l'accordo quadro;

in data 17 aprile 2025 è stato emesso dall'organismo di ispezione il rapporto conclusivo di verifica del PFTE del Polo impiantistico, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023, acquisito agli atti con prot. NA/8325/2025, che ha ritenuto il PFTE conforme con osservazioni, attestandone la rispondenza alla vigente normativa;

con nota prot. n. 00002223/2025 del 22 aprile 2025, la società ACEA ambiente S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI, ha comunicato a Roma Capitale l'avvenuta costituzione in data 17 aprile 2025 della società di progetto di cui all'194 del decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 6.6 del disciplinare di gara da parte dei membri del medesimo RTI, denominata RenewRome S.r.l.;

il RUP, in data 23 aprile 2025, con relazione di cui al prot. n. NA/8512, ha rappresentato:

l'avvenuta conclusione, in data 18 aprile 2025, dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed



integrazioni del PFTE relativo al polo impiantistico, come da rapporto conclusivo, acquisito agli atti con prot. n. NA/2025/8325, dal seguente esito: «conforme con osservazioni»;

l'avvenuta esecuzione dell'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, ex art. 99 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni, ed integrazioni, al fine di valutare l'affidabilità dello stesso prima della stipula del contratto, conclusasi in data 11 aprile 2025, con il seguente esito «positivo»;

in data 29 aprile 2025 il RUP ha provveduto, ai sensi dell'art. 42, del decreto legislativo n. 36/2023, alla validazione del PFTE, come da nota NA/8925/2025;

con determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025, il Dipartimento ciclo dei rifiuti ha disposto, tra l'altro:

l'aggiudicazione al costituendo RTI della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo*;

l'approvazione del PFTE e dell'offerta tecnico-economica del costituendo RTI aggiudicatario, come revisionati in fase di verifica e oggetto di validazione, da considerarsi parte integrante dello stipulando contratto;

di dare atto che il costituendo RTI aggiudicatario ha costituito la società di scopo (indicata come «società di progetto» nel contratto) denominata «RenewRome S.r.l.», con sede legale in Roma, via Ostiense, n. 2, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 18075241002, REA n. 1759983, la quale, ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituisce l'aggiudicatario nei rapporti con il concedente;

ad approvare lo schema del contratto di concessione;

che, al fine di mantenere la continuità idraulica del Fosso della Cancelliera, il concessionario procedesse allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. n. 2025/3417, e realizzasse il nuovo tracciato, secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti;

in data 6 maggio 2025, si è proceduto alla stipula del «Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione e dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati ai sensi degli articoli 174 e seguenti e degli articoli 176 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni» (di seguito «Contratto di concessione») tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome S.r.l. (di seguito «concessionario»), in forza di rogito notarile repertorio n. 367 rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, registrato all'Agenzia delle entrate - U.T. Roma 2 in data 9 maggio 2025, al n. 16767, Serie 1T;

contestualmente è stato stipulato tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. il contratto di costituzione in favore del concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (trentatré anni e sette mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto Polo impiantistico, in forza di rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;

Dato atto, altresì, che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0163440.U del 29 ottobre 2024, ha trasmesso al Dipartimento ciclo dei rifiuti la nota con la quale aveva comunicato al competente Dipartimento di Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito «CMRC») la propria intenzione di presentare formale istanza per procedere allo spostamento del fosso adiacente alle aree di sua proprietà in via Ardeatina km 23,600 - Santa Palomba (RM), ai fini del rilascio del relativo parere, nonché il riscontro fornito da quest'ultimo laddove veniva reputato perseguibile quanto proposto con la precisazione che la relativa procedura avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Agenzia del demanio;

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0186526.U del 3 dicembre 2024, ha presentato all'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera» (di seguito, «Fosso della Cancelliera»), adiacente alle aree di proprietà AMA S.p.a. distinte in catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 561, 818 (Innesto Nord del Fosso), 673, 819 (Innesto Sud del Fosso) a porzione della p.lla 674 del foglio 1186 (intestata a CMRC) ed adiacente a porzione della p.lla 861 del foglio 1186 (intestata a Provincia di Roma), site in via Ardeatina Km 23,600 - località Santa Palomba - Roma Capitale - Municipio Roma IX, rilevando che:

«la porzione dell'originario tracciato del fosso in oggetto, non è più esistente e deviato nel suo percorso;

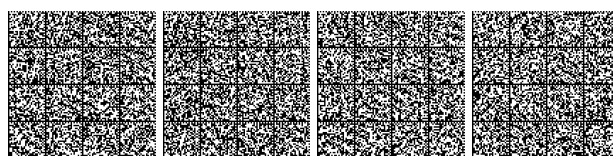
il tracciato del fosso oggi presente, di fatto, è l'unico corpo idrico che assolve completamente le funzioni idrauliche dell'intera area;

l'area afferente la porzione del tracciato dell'originario fosso (non più esistente) è destinata e sarà occupata dalla realizzazione del Termovalorizzatore, opera di interesse pubblico;

il progetto PFTE per la realizzazione del Termovalorizzatore prevede, tra le altre opere, anche lo spostamento del tracciato del fosso attualmente presente in altra posizione. ...»;

la su richiamata Agenzia del demanio ha riscontrato la predetta nota con comunicazione prot. AMA n. 0193029.E del 13 dicembre 2024 e 0196834.E del 19 dicembre 2024, rappresentando ad AMA S.p.a., agli enti a vario titolo interessati nonché all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (di seguito «AUBAC»), ai fini dell'istruttoria *de qua*, la necessità:

dell'acquisizione dei pareri da parte degli organi idraulici competenti;



della compatibilità della variazione d'uso dell'area demaniale con il rispetto del buon regime delle acque, con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e con la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti;

dell'attestazione che le aree non sono tra quelle di nuova formazione di cui agli articoli 942 e 945 del codice civile;

del parere espresso e motivato dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità della sdemanializzazione con gli aspetti connessi con il rischio idrogeologico, i vincoli, le misure di salvaguardia e le norme di attuazione del vigente Piano assetto idrogeologico (di seguito «PAI») e che la stessa attesti formalmente in quali classi di rischio e di pericolosità idraulica siano comprese le aree oggetto del procedimento di sdemanializzazione;

Inoltre, l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale ha precisato che, qualora tutti i pareri resi dalle autorità idrauliche fossero favorevoli e non sussistessero motivi valutati come ostativi, avrebbe sottoposto la proposta di sdemanializzazione al Ministero dell'ambiente per gli ulteriori approfondimenti di competenza e che, all'esito della su richiamata istruttoria, sarebbe stato sottoscritto il decreto interministeriale, da pubblicarsi su *Gazzetta Ufficiale*, che determina il passaggio di beni dello Stato dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

La stessa ha, poi, evidenziato che il valore dei beni sdemanializzati è stimato dall'Agenzia del demanio con riferimento al libero mercato e l'eventuale alienazione avviene secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica, salvo nei casi in cui la norma preveda procedure a trattativa privata a favore degli aventi diritto.

Da ultimo ha comunicato ad AMA S.p.a. che avrebbe dovuto provvedere al frazionamento della porzione del fosso, oggetto della domanda di sdemanializzazione, indispensabile per individuare catastalmente le aree oggetto dell'eventuale sclassifica;

L'AUBAC, in riscontro alla su richiamata comunicazione, ai fini dell'espressione del parere e dell'attestazione richiesta dall'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, ha rilevato, con nota prot. n. 3417/2025 del 19 marzo 2025, che «l'area oggetto di sdemanializzazione (ndr. Fosso della Cancelliera) non è, ad oggi, inclusa nelle perimetrazioni di pericolosità o di rischio idraulico, così come definite nel PAI, in quanto non oggetto di studi pregressi recepiti nella pianificazione di bacino, e come tale non è interessata da misure di salvaguardia o vincoli di PAI».

In aggiunta ha rappresentato che «tale porzione di reticolo non rientra tra i corsi d'acqua principali né tra quelli classificati pubblici con D.G.R. n. 452 del 01/04/05 e che non è interessata da aree di attenzione per pericolo di inondazione (di cui agli articoli 9 e 27 delle norme di PAI)».

La suddetta autorità, valutati i contenuti tecnici della documentazione e il contesto in esame, essendo inoltre il procedimento finalizzato alla realizzazione di un'ope-

ra di interesse pubblico, ha ritenuto che «debbero essere soddisfatte, per la compatibilità con la pianificazione di bacino, le seguenti condizioni:

mantenimento del buon regime delle acque pubbliche e verifica dell'ufficiosità idraulica negli scenari di piena;

garanzia di continuità del reticolo idrografico anche dal punto di vista della demanialità rinvenibile dalla cartografia catastale;

assenso dell'autorità idraulica competente al nuovo assetto idrografico proposto».

L'AUBAC, pertanto, valutate le finalità della richiesta pervenuta e tenuto conto degli incontri di approfondimento tenutisi con CMRC e Regione Lazio, ha ritenuto che, «per la compatibilità dell'istanza di sdemanializzazione rispetto alla pianificazione di bacino, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

1) dimostrazione mediante studio idraulico della piena ufficiosità idraulica del nuovo tracciato per scenari con tempo di ritorno pari a 200 anni. A tal fine è necessaria una estensione della verifica idrologico-idraulica per un adeguato tratto, a monte dell'intersezione con Via di Valle Caia e a valle dell'attraversamento ferroviario della zona industriale-logistica di Santa Palomba, nonché per le zone a campagna, con lo scopo di simulare i potenziali scenari di allagamento e propagazione in tutta l'area per le configurazioni *ante e post operam*. In particolare, si ritiene opportuno che venga implementato un modello idraulico con approccio di moto vario con geometria adeguata a riprodurre le propagazioni delle esondazioni, ad esempio mediante aree bidimensionali, e con elementi rappresentativi delle infrastrutture di attraversamento e di contenimento. Si raccomanda, inoltre, di adottare valori cautelativi dei coefficienti di scabrezza, così da considerare resistenze al moto tipiche anche di situazioni di minor manutenzione;

2) pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115, del decreto legislativo n. 152/2006 che, per le esigenze di tutela dei corpi idrici, vieta la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nella fascia di almeno 10 metri dalle sponde. Inoltre, in caso di adiacenza alla sede stradale dovrà essere garantita una distanza di rispetto del nuovo tracciato di almeno 4 metri;

3) al fine di mantenere la continuità idraulica del Fosso della Cancelliera, la sdemanializzazione dell'attuale porzione di fosso potrà avvenire solo dopo la realizzazione e la demanializzazione del nuovo tracciato nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti»;

AMA S.p.a., con nota prot. n. 57130.U del 4 aprile 2025, acquisita in pari data agli atti del Dipartimento ciclo dei rifiuti con prot. n. NA/7150, ha trasmesso la su richiamata corrispondenza intercorsa con l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale e l'AUBAC inerente alla procedura di sdemanializzazione della porzione del Fosso della Cancelliera.



Atteso che con ordinanza commissariale n. 24 del 9 maggio 2025, il Commissario straordinario ha, tra l'altro, disposto:

l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., della concessione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo* e nella quale, tra l'altro, al fine di mantenere la continuità idraulica del Fosso della Cancelliera, si è disposto che il concessionario proceda allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le su richiamate condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. n. 3417/2025 e che il predetto concessionario realizzi il nuovo tracciato secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in Via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot. 0186526.U del 3 dicembre 2024, AMA S.p.a., ha presentato all'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;

la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Polo impiantistico di cui al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini;

la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di costituzione in favore del concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (trentatré anni e sette mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto Polo impiantistico, di cui al in forza di rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;

Rilevato che:

con nota prot. n. 0121395 dell'11 giugno 2025, CMRC ha trasmesso al direttore della Direzione 2 - Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario la determinazione dirigenziale R.U. n. 2127 del 29 maggio 2025, recante «Concessione all'utilizzazione di aree del demanio idrico, ai sensi del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, di tratto del Fosso della Cancelliera nel Comune di Roma. Richiedente: RenewRome S.r.l. - P.IVA 18075241002 (pratica n. 001/CONC-2025)», nella quale, tra l'altro, si

concedeva a RenewRome S.r.l. il diritto all'uso esclusivo dell'area del demanio idrico fluviale e delle relative pertinenze idrauliche di parte del corso idrico denominato Fosso della Cancelliera, non più attivo, per un periodo di due anni, «riferito unicamente alle attività funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, giusta DD di Roma Capitale Rep. NA-156/2025»;

Considerato che:

con nota prot. NA/2025/0013784 del 25 giugno 2025, Roma Capitale ha trasmesso a CMRC gli elaborati progettuali predisposti dal concessionario relativi alla viabilità di cantiere, prevista nel PFTE necessari a quest'ultima per le attività amministrative propedeutiche alla realizzazione della viabilità alternativa di cantiere;

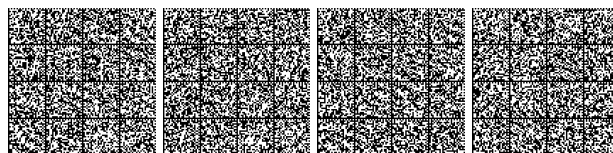
con nota prot. n. 2025 - 0154021 del 28 luglio 2025, CMRC ha richiesto l'adeguamento della strada consortile di via di Valle Caia che diventerà strada aperta al pubblico transito in luogo della S.P. Cancelliera, precisando che tale prescrizione determina, «oltre all'allargamento della sede stradale, l'arretramento della fascia di rispetto stradale, come prescritto dal vigente codice della strada, con conseguente vincolo temporaneo di inedificabilità sulla correlativa porzione», un vincolo che ricade, in particolare, sul terreno identificato al NCT f. 1186 p. 532. Con la medesima nota la CMRC ha precisato che «il ripristino, al termine dei lavori, dello stato *"ante operam"* richiesto nell'ambito del citato procedimento, riguarda la S.P. Cancelliera mentre, per Via di Valle Caia,» ha invitato lo scrivente «a valutare la possibilità di mantenere le eventuali migliorie realizzate (rotatorie, adeguamento stradale, illuminazione, presidi idraulici, etc.).»;

con nota prot. CMRC-2025-0156784 del 31 luglio 2025, è stato trasmesso il parere tecnico favorevole rilasciato da CMRC, con prescrizioni e condizioni, alla realizzazione della suddetta viabilità alternativa di cantiere, con spostamento del pubblico transito da via Cancelliera a via di Valle Caia; detto parere è stato successivamente modificato e integrato con nota prot. n. CMRC-2025-0178021 del 9 settembre 2025;

in data 4 agosto 2025 è stato sottoscritto tra CMRC, Roma Capitale e il Consorzio Cancelliera -- Santa Palomba il protocollo d'intesa volto a regolare i rapporti e i reciproci impegni tra i citati soggetti per la definizione della viabilità alternativa temporanea interessante via di Valle Caia e la SP Cancelliera, necessaria a garantire lo svolgimento delle attività funzionali alla cantierizzazione dell'area individuata da Roma Capitale per la realizzazione del Polo impiantistico;

in attuazione del predetto protocollo d'intesa, per le finalità ivi indicate, in data 1° settembre 2025, sono state consegnate a Roma Capitale, ai fini della successiva consegna al concessionario RenewRome S.r.l., per la realizzazione degli interventi previsti, avvenuta in data 1° e 8 settembre 2025:

le aree di proprietà del Consorzio Cancelliera - Santa Palomba contrassegnate catastalmente come di seguito: Foglio 1186, particelle 531, 533, 746, 748 e 750, giusto verbale di consegna sottoscritto tra le parti;



da parte di CMRC l'area di proprietà della Ditta Cecchini S.r.l., temporaneamente occupata, contraddistinta catastalmente al foglio 1186, parte della particella 532, giusto verbale di consegna sottoscritto tra le parti;

con nota prot. n. CMRC-2025-0175392 del 4 settembre 2025, CMRC ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione del progetto proposto dal Consorzio Cancelliera - Santa Palomba relativo alla realizzazione dell'intervento di riconfigurazione del tracciato, al fine di rendere funzionale la viabilità di scorrimento e l'accesso agli impianti produttivi presenti lungo via di Valle Caia e di evitare situazioni di congestionamento del traffico e di garantire la relativa sicurezza; il predetto parere è stato successivamente trasmesso a Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2025-0175429 di pari data;

con nota acquisita al prot. CMRC-2025-0209635 del 17 ottobre 2025, il Consorzio Cancelliera - Santa Palomba affidava a CMRC l'area nella sua disponibilità necessaria alla realizzazione, su via di Valle Caia, dell'intervento di riconfigurazione del tracciato proposto dal Consorzio medesimo, come di seguito distinte per particelle: foglio 1186, particelle 758, 600, 804;

tale disponibilità è stata comunicata da CMRC a Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2025-0218752 del 29 ottobre 2025;

Considerato, altresì, che:

la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, con nota prot. n. MIC|MIC_SS-ABAP-RM n. 62235-P del 4 novembre 2025, ha espresso, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 42/2004, parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento che prevede «l'adeguamento di via di Valle Caia per migliorare la sicurezza e l'accessibilità alle aree del Consorzio. La realizzazione di una rotatoria all'incrocio con via della Cancelliera, con il riassetto dei rami di accesso. Le pavimentazioni comprendono il rifacimento dello strato di usura nei tratti esistenti e la realizzazione completa dei nuovi tratti»;

il Dipartimento attuazione urbanistica di Roma Capitale, con nota prot. n. QI/222002 del 4 novembre 2025, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, ai soli fini paesaggistici, con le condizioni impartite dalla succitata Soprintendenza, le «opere di adeguamento di via di Valle Caia con conseguente ottimizzazione e sicurezza della viabilità di accesso a transito dei mezzi nelle aree del Consorzio Cancelliera»;

Rilevato che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 012011.U del 24 luglio 2025, in riferimento all'istanza di sdemanializzazione della porzione del Fosso della Cancelliera, ne ha trasmesso all'AUBAC il tracciato modificato - inviato da Roma Capitale con nota prot. n. NA/16386 del 24 luglio 2025 - comunicando l'intenzione di procedere, salvo diverso avviso della predetta autorità, ai necessari approfondimenti tecnici per l'adozione di quanto previsto dall'autorità stessa nella su richiamata nota prot. n. 2025/3417;

l'AUBAC, con nota prot. n. 9213/2025 del 28 luglio 2025, «preso atto dell'ipotesi del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera», non ha ravvisato motivi ostati-

vi allo svolgimento dei succitati approfondimenti tecnici da condursi secondo l'approccio metodologico di cui alla precedente nota n. 3417 del 19 marzo 2025, sopra richiamata;

Dato atto che:

con nota prot. n. 220/2025 del 29 luglio 2025, RenewRome S.r.l., nel richiamare quanto già espresso con nota prot. n. 148/2025 del 3 luglio 2025, ha informato il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, circa il fatto che le attività di approfondimento in corso per la predisposizione della c.d. «variante fosso» secondo la soluzione da ultimo individuata (c.d. «tracciato 4») avrebbero comportato:

l'acquisizione di adeguato diritto reale sulla particella n. 559 di proprietà di Domina Società semplice, confinante con le particelle su cui insiste il Termovalorizzatore, permettendo tale estensione delle aree una più efficiente riorganizzazione degli spazi parcheggi e delle corsie di ingresso e uscita dallo stesso, che sono impattati dalla riprogettazione del tracciato del fosso;

l'acquisizione di adeguato diritto reale sulle particelle di proprietà di SIS Italia S.r.l. antistanti il terreno su cui insiste il Termovalorizzatore, al di là di via della Cancelliera, permettendo tale estensione di poter sviluppare il progetto della c.d. «variante fosso» senza modificare e ridurre le dimensioni dell'edificio polifunzionale e dell'edificio dedicato al teleriscaldamento;

nella succitata nota, RenewRome S.r.l. ha dichiarato di restare in attesa, tra l'altro, di conferma sulla specifica soluzione di tracciato da sviluppare, ai fini dell'esecuzione dello studio idraulico e dunque della progettazione della c.d. «variante fosso»;

con nota prot. n. NA/16753 del 29 luglio 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti e RUP, nel trasmettere gli esiti del confronto con l'AUBAC di cui alla succitata prot. n. 9213/2025 del 28 luglio 2025 - comunicati da AMA S.p.a. con nota prot. n. 0122246.U del 29 luglio 2025 - ha invitato RenewRome S.r.l. a sviluppare la progettazione della variante Fosso della Cancelliera sulla base della soluzione «tracciato 4»;

con nota prot. n. NA/16965 del 31 luglio 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti e RUP, ha rimandato alle valutazioni del Commissario straordinario l'opportunità di richiedere ad AMA S.p.a. di acquisire un diritto reale sui terreni indicati, funzionali alla realizzazione del Termovalorizzatore;

con nota RM/2025/6252 del 31 luglio 2025, il Commissario straordinario, in considerazione di quanto rappresentato dal direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, responsabile unico di progetto per la concessione in argomento, con nota prot. NA/16965 del 31 luglio 2025, e tenuto conto degli impatti positivi sulla realizzazione del Termovalorizzatore e sulla riconfigurazione definitiva della viabilità dell'intero quadrante, derivanti dall'acquisizione di un diritto reale sui terreni indicati nella medesima nota, ha chiesto ad AMA S.p.a. di acquisire ogni elemento utile al fine di valutare l'acquisto delle aree in questione, ivi inclusa la verifica della congruità del valore



di mercato immobiliare da parte della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio;

Preso atto che:

con nota prot. n. 645/2025 del 5 novembre 2025, RenewRome S.r.l.:

al fine di poter procedere all'inizio dei lavori di adeguamento della viabilità di via di Valle Caia ha richiesto a Roma Capitale di confermare la disponibilità delle particelle 126/p, 129/p, 532/p, 559/p, 600, 758/p, 804/p (foglio 1186);

ha comunicato a Roma Capitale l'elenco delle particelle aggiuntive rispetto al Piano particellare esproprio (PPE) del PFTE necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera e del nuovo percorso di via della Cancelliera, così contraddistinte: foglio 1186, particelle 132, 133/p, 392/p, 531/p, 545, 559/p, 658, 674/p, 745, 749, 750, 796/p, 861, 914/p;

con nota prot. n. NA/24749 del 5 novembre 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti e RUP ha comunicato al Commissario straordinario di aver interessato CMRC per la conferma della disponibilità delle particelle necessarie a realizzare la viabilità alternativa di cantiere e, inoltre, rimetteva al Commissario le valutazioni per l'acquisizione della disponibilità delle particelle necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera e del nuovo percorso di via della Cancelliera;

Preso atto, altresì, che:

con nota CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025, CMRC ha confermato a Roma Capitale la disponibilità ai fini della consegna delle particelle necessarie per la viabilità alternativa di cantiere;

con nota prot. n. NA/24945 del 7 novembre 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, e RUP ha comunicato al Commissario straordinario la disponibilità delle particelle necessarie ai fini della realizzazione della viabilità alternativa di cantiere di cui alla nota prot. n. CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025 di CMRC;

con nota prot. n. 652/25 del 6 novembre 2025, RenewRome S.r.l. ha trasmesso a Roma Capitale gli elaborati tecnici del progetto di fattibilità progetto tecnico economico del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, comprensivi dello studio idraulico (Relazione idrologica ed idraulica – Nuovo Fosso della Cancelliera);

il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti e RUP, con nota prot. NA/24946 del 7 novembre 2025, ha trasmesso al Commissario straordinario i sopradetti elaborati tecnici del progetto di Fattibilità progetto tecnico economico;

Dato atto che:

con ordinanza commissariale n. 54 del 10 novembre 2025, nelle more delle valutazioni di AMA S.p.a. circa l'acquisto delle aree in questione, il Commissario straordinario ha disposto:

di integrare le particelle già oggetto - con ordinanza commissariale n. 24/2025 - di dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione temporanea, con le ulteriori particelle necessarie e funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del

Fosso della Cancelliera come indicate da RenewRome S.r.l. e comunicare al Commissario straordinario con nota prot. n. NA/24749 del 5 novembre 2025 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale e RUP;

di individuare CMRC, relativamente a tali interventi, a quale autorità competente per tutte le attività di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitù e che, in tale veste, provveda, in particolare, anche agli espropri necessari e/o funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso, secondo quanto definito nel progetto approvato dagli enti competenti;

di prendere atto della disponibilità delle particelle necessarie ai fini della realizzazione della viabilità alternativa di cantiere di cui alla nota prot. CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025 di Città metropolitana di Roma Capitale, ordinando a quest'ultima di disporne la consegna a Roma Capitale ai fini del successivo trasferimento a RenewRome S.r.l.;

Considerato che:

con ordinanza n. 3 del 16 gennaio 2026, il Commissario straordinario, ha, fra l'altro, disposto:

l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (di seguito «PAUR»), e di approvare e rilasciare, per come chiesto su istanza dal proponente, la Valutazione di impatto ambientale (VIA), comprensiva di tutti gli elaborati di progetto elencati in appendice A, e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi contenute, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque (art. 124 decreto legislativo n. 152/2006), dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 decreto legislativo n. 152/2006), dell'autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti (art. 208 decreto legislativo n. 152/2006), nonché l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 decreto legislativo n. 42/2004), l'autorizzazione per impianti alimentati a fonti rinnovabili (comprende l'impianto di termovalorizzazione, l'impianto fotovoltaico e tutte le opere di connessione alla rete, anche quella in AT compresa sottostazione) (decreto legislativo n. 387/2003 – decreto legislativo 190/2024), l'autorizzazione al taglio delle alberature, il permesso di costruire, la dichiarazione di industria insalubre, oltre ai vari pareri degli enti competenti, titoli tutti abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del polo impiantistico «Parco delle risorse circolari»;

di autorizzare la società RenewRome S.r.l. alla realizzazione del Polo impiantistico e all'esercizio dello stesso nel rispetto delle specifiche condizioni ambientali e prescrizioni contenute negli allegati tecnici di VIA e AIA al PAUR;

con ordinanza n. 11 del 24 febbraio 2026, il Commissario straordinario, ha, altresì, disposto di modificare la condizione ambientale n. 11 prevista nella VIA, allegata *sub* 1 all'ordinanza commissariale n. 3/2026, confermando tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute negli allegati tecnici all'ordinanza commissariale n. 3/2026;

con nota prot. n. 271/2026 del 16 febbraio 2026 (acquisita agli atti del Dipartimento ciclo rifiuti con prot. NA/3273 del 17 febbraio 2026), il concessionario ha tra-



smesso il progetto esecutivo relativo al Polo impiantistico denominato anche «Parco delle risorse circolari», come modificato e integrato anche, tra l'altro, per effetto delle prescrizioni formulate con il PAUR;

in data 17 febbraio 2026, l'organismo di ispezione ha avviato la verifica preventiva, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/20023 e successive modificazioni ed integrazioni, della progettazione esecutiva;

in data 10 maggio 2026, l'organismo di ispezione ha emesso il rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisito agli atti del Dipartimento ciclo rifiuti con prot. NA/8168 dell'11 maggio 2026, che ha ritenuto il progetto esecutivo del Polo impiantistico «conforme con osservazioni», accertandone la rispondenza alla vigente normativa e la conformità alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti;

in data 11 maggio 2026, a seguito dell'emissione del succitato rapporto conclusivo, il RUP, con atto prot. NA/8192, trasmesso con nota prot. NA/8242, ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto esecutivo del Polo impiantistico;

con determinazione dirigenziale rep n. 122 del 11 maggio 2025, prot. NA/8243, trasmessa con nota prot. NA/8244 del 11 maggio 2026, acquisita al prot. n. RM/2759 del 12 maggio 2026, il Dipartimento ciclo dei rifiuti, ha, tra l'altro, disposto l'approvazione del progetto esecutivo relativo al Polo impiantistico denominato «Parco delle risorse circolari», verificato e validato ai sensi dell'art. 42, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

con ordinanza n. 28 del 14 maggio 2026, il Commissario straordinario, ha, fra l'altro, disposto:

di aggiornare all'interno del PAUR di cui all'ordinanza n. 3/2026, la documentazione modificata/integrata dal concessionario a seguito del recepimento delle condizioni ambientali/prescrizioni degli allegati tecnici del PAUR medesimo, facendo salvo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 3/2026 e dall'ordinanza commissariale n. 11/2026 e non modificato;

di approvare la determinazione dirigenziale del Dipartimento ciclo rifiuti rep n. 122 dell'11 maggio 2025, prot. NA8243, trasmessa con nota prot. NA8244 del 11 maggio 2026, acquisita al prot. n. RM/2759 del 12 maggio 2026;

Preso atto che:

AMA S.p.a., al fine di dare seguito a quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota RM/2025/6252 del 31 luglio 2025, e acquisire ogni elemento utile al fine di valutare l'acquisto delle aree immobiliari complementari al Polo impiantistico in Località Santa Palomba e alla riconfigurazione definitiva della viabilità del quadrante interessato:

ha provveduto ad acquisire, da parte dei proprietari delle su menzionate unità immobiliari, la disponibilità alla compravendita e il corrispettivo richiesto. In particolare, acquisiva:

con nota prot. n. PG - 11/08/2025.0124286, la proposta di S.I.S. Italia S.r.l. relativa al compendio immobiliare di mq 30.835, costituito da area edificabile con

destinazione industriale/logistica, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 914, 132, 545, 745, 747 e 749, con annessi immobili, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1186, part. 914, *sub. 1*;

con nota prot. n. PG - 11/08/2025.0129159 la proposta di Alfredo Cecchini S.r.l. relativa all'area edificabile di mq 5486, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532;

con nota prot. n. PG - 13/10/2025.0160975 la proposta di Domina S.S. relativa alla porzione dell'area di mq 5.650, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559 (ora p.lla 3377);

con nota prot. n. 127555 del 7 agosto 2025, ha richiesto all'Agenzia delle entrate, in quanto ente competente in materia, una valutazione immobiliare delle anzidette unità immobiliari allo scopo di verificare la congruità delle offerte di vendita presentate dai proprietari;

ha sottoscritto con l'Agenzia delle entrate l'accordo di collaborazione e l'atto aggiuntivo per la determinazione del valore di mercato, con riferimento alla data di stipula dell'accordo di collaborazione (19 ottobre 2025 – II semestre 2025), delle seguenti unità immobiliari:

1) area edificabile con destinazione industriale/logistica, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 914, 132, 545, 745, 747 e 749, con annessi immobili, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1186, part. 914, *sub. 1* (capannone a destinazione produttiva) e part. 915 *sub. 1, 2 e 3* (cabine elettriche);

2) area censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532 e 533;

3) porzione dell'area censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559, per una superficie pari a 5.650 mq;

Preso, altresì, atto che:

l'Agenzia delle entrate:

ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo di AMA S.p.a. PG -20/02/2026.0033179, la relazione di stima per la determinazione del valore di mercato delle aree oggetto dell'Accordo di collaborazione, nonché, con nota acquisita al protocollo di AMA S.p.a. PG -04/05/2026.0079887, la successiva relazione integrativa riguardante la rettifica dell'estensione e del valore attribuito al capannone industriale e alle aree a destinazione produttiva di proprietà della società S.I.S. Italia S.r.l.;

nelle citate relazioni di stima, ha concluso che il più probabile valore di mercato riferito alla data della stima (19 ottobre 2025 – II semestre 2025), valido per un'alea estimale del +/- 15% è il seguente:

euro 606.600,00 per l'area a destinazione produttiva di Alfredo Cecchini S.r.l. di complessivi mq 5486, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532- 533 (valore unitario pari 109,48 euro/mq);

euro 409.900,00 per l'area destinata a distributore carburanti di proprietà di Domina S.S. di complessivi 5.650 mq dell'area di mq 5.650, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559 (ora p.lla 3377) (valore unitario pari 72,56 euro/mq-);



euro 4.531.000,00 per il compendio immobiliare di S.I.S. Italia S.r.l. di complessivi mq 29.377, costituito da capannone industriale avente superficie commerciale ragguagliata di 3.542 mq e aree a destinazione produttiva di proprietà di S.I.S. Italia S.r.l. per complessivi 25.835 mq, censiti al catasto al Comune di Roma al Foglio 1186, partt. 914, 915, 132, 545, 745, 747 e 749 (rispettivamente valore unitario pari 480,82 euro/mq per il capannone e 109,48 euro/mq per le aree a destinazione produttiva);

AMA S.p.a., con note acquisite al protocollo commissariale ai n. RM/1129 del 23 febbraio 2026 e RM/217 dell'8 maggio 2026, ha trasmesso la su menzionata relazione di stima e la successiva relazione integrativa dell'Agenzia delle entrate per la determinazione del valore di mercato delle unità immobiliari di proprietà delle società Alfredo Cecchini S.r.l., S.I.S. Italia S.r.l. e Domina S.s.;

Dato atto che con nota RM/2953 del 26 maggio 2026, il Commissario straordinario, preso atto del giudizio di stima dell'Agenzia delle entrate, in quanto ente competente in materia, e tenuto conto della funzionalità delle predette aree alla realizzazione del Polo impiantistico e alla riconfigurazione definitiva della viabilità dell'intero quadrante, ha chiesto ad AMA S.p.a. di procedere all'acquisto delle aree di seguito indicate, rinviando alla stipula di successivo contratto con Renew Rome S.r.l. la costituzione del relativo diritto di superficie:

1. area edificabile con destinazione industriale/logistica, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 914, 132, 545, 745, 747 e 749, con annessi immobili, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1186, part. 914, *sub.* 1 e part. 915 *sub.* 1, 2 e 3;

2. area edificabile censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532;

3. porzione dell'area censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559 (ora p.lla 3377);

Considerato che AMA S.p.a., con nota PG – 03/08/2026.0135990.U acquisita in pari data al protocollo commissariale n. RM/3919, ha chiarito che tra le aree di proprietà di Alfredo Cecchini S.r.l. funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico e alla riconfigurazione della viabilità, secondo gli atti definiti dai competenti uffici di Roma Capitale, è ricompresa solo l'area edificabile censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, part. 532, per una superficie di mq. 4648 per un valore che, calcolato in base alla valutazione di 109,48 euro/mq operata dall'Agenzia delle entrate nelle su menzionate relazioni di stima per le aree a destinazione produttiva, risulta pari a euro 508.864,00, valido per un'alea estimale del +/- 15%;

Ritenuto:

alla luce della disponibilità dei proprietari alla cessione volontaria delle predette aree mediante vendita ad AMA S.p.a., di non procedere all'acquisizione delle stesse mediante esproprio dando seguito a quanto disposto con Ordinanza commissariale n. 54 del 10 novembre 2024, recante la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione temporanea, delle predette aree;

necessario che AMA S.p.a., già proprietaria dell'area destinata alla realizzazione del Polo impiantistico, acquisisca al prezzo corrispondente al più probabile valore di mercato come stimato dall'Agenzia delle entrate la piena proprietà delle ulteriori aree complementari al Polo impiantistico e alla riconfigurazione definitiva della viabilità dell'intero quadrante di seguito indicate:

4. area edificabile con destinazione industriale/logistica, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 914, 132, 545, 745, 747 e 749, con annessi immobili, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1186, part. 914, *sub.* 1 e part. 915 *sub.* 1, 2 e 3 di proprietà di S.I.S. Italia S.r.l.;

5. area edificabile censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532 di proprietà di Alfredo Cecchini S.r.l.;

6. area censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559 (ora p.lla 3377) di proprietà di Domina S.S.;

che AMA S.p.a., acquisita la piena proprietà delle aree e dei terreni sopra identificati, costituisca, ex articoli 952 e seguenti del codice civile, un diritto di superficie, a tempo determinato, pari alla durata del contratto di concessione a rogito del notaio Enrico Castellini del 6 maggio 2025, ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo statuto societario, in favore di RenewRome S.r.l., per la realizzazione del suddetto Polo impiantistico e la riconfigurazione della viabilità;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 5 agosto 2026, prot. n. RM/2026/3953 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 7 agosto 2026, prot. n. RM/2026/3983;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:

1. di non procedere all'acquisizione mediante esproprio delle unità immobiliari di proprietà delle società Alfredo Cecchini S.r.l., S.I.S. Italia S.r.l. e Domina S.s., oggetto di cessione volontaria da mediante vendita ad AMA S.p.a.;

2. che AMA S.p.a. acquisisca al prezzo corrispondente al più probabile valore di mercato come stimato dall'Agenzia delle entrate la piena proprietà delle ulteriori aree complementari al Polo Impiantistico e alla riconfigurazione definitiva della viabilità dell'intero quadrante di seguito indicate:

a) area edificabile con destinazione industriale/logistica, censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 914, 132, 545, 745, 747 e 749, con annessi immobili, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1186, part. 914, *sub.* 1 e part. 915 *sub.* 1, 2 e 3 di proprietà di S.I.S. Italia S.r.l.;



b) area edificabile censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186, partt. 532 di proprietà di Alfredo Cecchini S.r.l.;

c) area censita al NCT del Comune di Roma al foglio 1186 part. 559 (ora p.lla 3377) di proprietà di Domina S.S.;

3. costituire un diritto di superficie, ex articoli 952 e seguenti del codice civile, a tempo determinato, pari alla durata del contratto di concessione a rogito del notaio Enrico Castellini del 6 maggio 2025, ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze come sopra identificati acquistati da AMA S.p.a., in favore di RenewRome S.r.l., per la realizzazione del Polo impiantistico e la riconfigurazione della viabilità;

4. la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, all'Agenzia del demanio - Direzione di Roma Capitale, alla Direzione generale di Roma Capitale, a Città metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, alla società di progetto RenewRome S.r.l. e ad AMA S.p.a.;

5. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 7 agosto 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A04245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rituximab, «Truxima». (Determina n. 1122/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della

salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

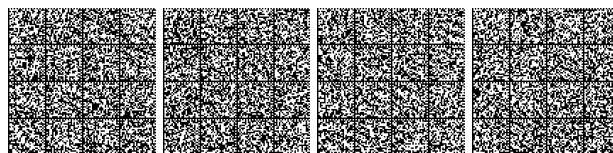
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della



direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misurazione di gestione del rischio del 16 dicembre 2025 (Prot. n. 0159856 -16/12/2025-AIFA-UMGR-P) vigente, con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale TRUXIMA (rituximab);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2026 al 31 maggio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20 – 24 luglio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TRUXIMA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2026

Il Presidente: NISTICÒ



ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

TRUXIMA

Principio attivo: Rituximab

Codice procedura: EMA/VR/0000258415/WS

Codice ATC: L01FA01

Titolare: Celltrion Healthcare Hungary KFT

GUUE 30/06/2026

Indicazioni terapeutiche

Linfoma non-Hodgkin (LNH)

«Truxima» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare al III-IV stadio, precedentemente non trattati, in associazione con chemioterapia.

La terapia di mantenimento con «Truxima» è indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione.

«Truxima» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare al III-IV stadio che sono chemioresistenti o che sono alla loro seconda o successiva recidiva dopo chemioterapia.

«Truxima» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione con chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).

«Truxima» in associazione con chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici (di età compresa tra 6 mesi e meno di 18 anni) con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) CD20 positivo, linfoma di Burkitt (BL)/leucemia di Burkitt (leucemia acuta tipo cellule B mature; BAL) o linfoma tipo Burkitt (BLL), in stadio avanzato precedentemente non trattato.

Leucemia linfocitica cronica (LLC)

«Truxima» in associazione con chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso «Truxima», o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con «Truxima» più chemioterapia.

Vedere paragrafo 5.1 per ulteriori informazioni.

Artrite reumatoide

«Truxima» in associazione con metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in forma attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato una risposta non adeguata o una intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), compresi uno o più terapie con inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF).

«Truxima» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare la funzione fisica, quando somministrato in associazione con metotrexato.

Granulomatosi con poliangioite e poliangioite microscopica

«Truxima» in associazione con glucocorticoidi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangioite (di Wegener) (GPA) e poliangioite microscopica (MPA) in forma attiva di grado severo.

«Truxima» in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione in pazienti pediatrici (di età compresa tra 2 e meno di 18 anni) con GPA (di Wegener) e MPA in forma attiva di grado severo.

Pemfigo volgare

«Truxima» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con pemfigo volgare (PV) da moderato a severo.

Modo di somministrazione

Rituximab deve essere somministrato sotto lo stretto controllo di un operatore sanitario esperto e in un ambiente con immediata disponibilità di apparecchiature per la rianimazione (vedere paragrafo 4.4).

Premedicazione e trattamento profilattico

Tutte le indicazioni

La premedicazione con un farmaco antipiretico ed un antistaminico, ad es., paracetamolo e difenidramina, deve sempre essere assunta prima di ogni somministrazione di rituximab.

Linfoma non-Hodgkin e leucemia linfocitica cronica

In pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin e leucemia linfocitica cronica (LLC), la premedicazione con glucocorticoidi deve essere presa in considerazione se rituximab non è somministrato in associazione con chemioterapia contenente glucocorticoidi.

Per i pazienti adulti affetti da LNH e LLC a cui viene somministrato rituximab alla velocità di infusione di 90 minuti, la premedicazione con glucocorticoidi deve essere presa in considerazione se rituximab non è somministrato in associazione a chemioterapia contenente glucocorticoidi.

Nei pazienti pediatrici affetti da linfoma non-Hodgkin deve essere somministrata una premedicazione con paracetamolo e un antistaminico anti-H1 (= difenidramina o equivalente) 30-60 minuti prima l'inizio dell'infusione di rituximab. Occorre inoltre somministrare prednisone come indicato nella tabella 1.

Per i pazienti con LLC si raccomanda la profilassi con adeguata idratazione e somministrazione di uricostatici, iniziando 48 ore prima dell'inizio della terapia per ridurre il rischio di sindrome da lisi tumorale. Per i pazienti con LLC la cui conta dei linfociti è $> 25 \times 10^9 / L$ si raccomanda di somministrare prednisone/prednisolone 100 mg per via endovenosa immediatamente prima dell'infusione di rituximab, per diminuire la percentuale e la gravità delle reazioni acute correlate a infusione e/o la sindrome da rilascio di citochine.

Artrite reumatoide, granulomatosi con poliangioite (GPA) e poliangioite microscopica (MPA), e pemfigo volgare

In pazienti affetti da artrite reumatoide, GPA o MPA o da pemfigo volgare, la premedicazione con 100 mg di metilprednisolone per via endovenosa deve essere completata 30 minuti prima di ogni infusione di rituximab, al fine di ridurre l'incidenza e la gravità delle reazioni correlate a infusione (IRR).

In pazienti adulti affetti da GPA o MPA è raccomandata la somministrazione di metilprednisolone per via endovenosa alla dose di 1.000 mg/die, da 1 a 3 giorni prima della prima infusione di rituximab (l'ultima dose di metilprednisolone può essere somministrata nello stesso giorno della prima infusione di rituximab). Questa deve essere seguita da prednisone per via orale alla dose di 1 mg/kg/die (non si devono superare gli 80 mg/die e la riduzione scalare della dose deve avvenire quanto più rapidamente possibile sulla base della condizione clinica) durante e dopo la fase di induzione di 4 settimane del trattamento con rituximab.

Per i pazienti adulti e pediatrici con GPA o MPA e per i pazienti adulti con pemfigo volgare (PV), durante e dopo il trattamento con rituximab, è raccomandata la profilassi per la polmonite da *Pneumocystis jirovecii* (PJP), come appropriato in accordo alle linee guida locali sulla pratica clinica.

Popolazione pediatrica

In pazienti pediatrici affetti da GPA o MPA, prima della prima infusione endovenosa di rituximab, devono essere somistrate tre dosi giornaliere di metilprednisolone per via endovenosa da 30 mg/kg/die (non si deve superare 1 g/die), per trattare i sintomi severi di vasculite. Prima della prima infusione di rituximab possono essere somistrate fino a tre ulteriori dosi giornaliere di metilprednisolone per via endovenosa da 30 mg/kg.



Una volta completata la somministrazione endovenosa di metilprednisolone, i pazienti pediatrici devono ricevere prednisone per via orale alla dose di 1 mg/kg/die (non si devono superare i 60 mg/die) e la riduzione scalare della dose deve avvenire quanto più rapidamente possibile sulla base della condizione clinica (vedere paragrafo 5.1).

Tutte le indicazioni:

La soluzione preparata di rituximab deve essere somministrata per infusione endovenosa tramite una linea dedicata. Non deve essere somministrata a pressione (push) o come bolo endovenoso.

I pazienti devono essere attentamente monitorati per l'insorgenza della sindrome da rilascio di citochine (vedere paragrafo 4.4). Ai pazienti che sviluppano reazioni severe, soprattutto dispnea severa, broncospasmo o ipossia, deve essere immediatamente interrotta l'infusione. I pazienti con linfoma non-Hodgkin devono poi essere valutati per la presenza di sindrome da lisi tumorale attraverso l'effettuazione di appropriati esami di laboratorio e, in presenza di infiltrazione polmonare, tramite radiografia del torace. In tutti i pazienti, l'infusione non deve essere ripresa fino a completa risoluzione di tutti i sintomi e anormalizzazione dei valori di laboratorio e della radiografia del torace. A questo punto l'infusione può essere inizialmente ripresa a una velocità ridotta della metà rispetto a quella precedentemente adottata. Qualora le stesse reazioni avverse severe, dovessero manifestarsi una seconda volta, la decisione di interrompere il trattamento deve essere attentamente considerata caso per caso.

Le reazioni correlate a infusione (infusion-related reactions, *IRR*) lievi o moderate (vedere paragrafo 4.8), generalmente rispondono a una riduzione della velocità di infusione. Quando i sintomi migliorano, la velocità di infusione può essere aumentata.

Linfoma non-Hodgkin, leucemia linfocitica cronica, artrite reumatoide e pemfigo volgare nei pazienti adulti, e granulomatosi con poliangioite (GPA) e poliangioite microscopica (MPA) nei pazienti adulti e pediatrici

Prima infusione

La velocità di infusione iniziale raccomandata è di 50 mg/h; dopo i primi 30 minuti, può essere aumentata con incrementi di 50 mg/h ogni 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h.

Successive infusioni

Le successive dosi di rituximab possono essere somministrate con una velocità di infusione iniziale di 100 mg/h e aumentate di 100 mg/h ad intervalli di 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h.

Linfoma non-Hodgkin – pazienti pediatrici

Prima infusione

La velocità di infusione iniziale raccomandata è di 0,5 mg/kg/h (massimo 50 mg/h); in assenza di ipersensibilità o reazioni correlate a infusione, tale velocità può essere incrementata progressivamente di 0,5 mg/kg/h ogni 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h.

Infusioni successive

Le successive dosi di rituximab possono essere somministrate con una velocità di infusione iniziale di 1 mg/kg/h (massimo 50 mg/h), che può essere aumentata di 1 mg/kg/h ogni 30 minuti fino a un massimo di 400 mg/h.

Pazienti adulti – Solo per il linfoma non Hodgkin (NHL) e la leucemia linfocitica cronica (LLC):

Se i pazienti non hanno manifestato alcun evento avverso correlato all'infusione di Grado 3 o 4 durante il Ciclo 1, è possibile somministrare un'infusione di 90 minuti nel Ciclo 2 con un regime chemioterapico contenente glucocorticoidi. Iniziare ad una velocità pari al 20% della dose totale somministrata nei primi 30 minuti e con il restante 80% della dose totale somministrata nel corso dei successivi 60 minuti. Se l'infusione della durata di 90 minuti risulta ben tollerata nel Ciclo 2, è possibile impiegare la stessa velocità per la somministrazione del regime di trattamento restante (fino al Ciclo 6 o 8).

L'infusione più rapida non deve essere somministrata ai pazienti che presentano malattie cardiovascolari clinicamente significative, comprese aritmie, o che in passato hanno manifestato gravi reazioni all'infusione di qualsiasi terapia biologica precedente o di rituximab.

Artrite reumatoide

Schema alternativo per la somministrazione più rapida delle infusioni successive

Se con la prima o con le successive infusioni, somministrate alla dose di 1.000 mg di rituximab, secondo lo schema infusione standard, i pazienti non hanno manifestato una reazione grave correlata all'infu-

sione, la seconda infusione e quelle successive possono essere somministrate a una velocità maggiore, alla stessa concentrazione delle infusioni precedenti (4 mg/mL per un volume di 250 mL). Iniziare l'infusione a una velocità di 250 mg/h per i primi 30 minuti e, successivamente, di 600 mg/h per i successivi 90 minuti. Se l'infusione più rapida risulta ben tollerata, per la somministrazione delle infusioni successive, è possibile impiegare il medesimo schema infusione.

L'infusione più rapida non deve essere somministrata a pazienti affetti da malattie cardiovascolari clinicamente significative, comprese le aritmie o che in passato hanno manifestato gravi reazioni all'infusione di rituximab o a qualsiasi terapia biologica precedente.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1167/003 A.I.C.: 045266032 In base 32: 1C5F3J 500 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 50 mL (10 mg/mL) - 2 (2 x 1) flaconcini (confezione multipla)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Indicazioni non oncologiche:

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che a tutti i medici che possono prescrivere Truxima sia fornito quanto segue:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto Scheda di allerta per il paziente.

La Scheda di allerta paziente per «Truxima», per indicazioni non-oncologiche, deve contenere i seguenti elementi chiave:

La necessità di portare con sé la Scheda in ogni momento e di mostrarla a tutti gli operatori sanitari che trattano la patologia;

L'avvertenza sul rischio di infezioni e PML, inclusi i sintomi;

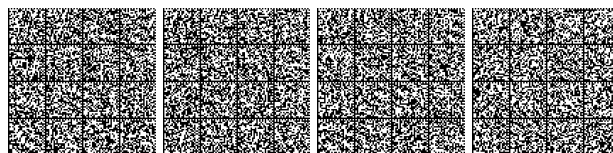
La necessità per i pazienti di contattare l'operatore sanitario, se si manifestano sintomi.

Le informazioni della Scheda di allerta per il paziente devono essere concordate con le Autorità nazionali competenti prima della distribuzione

Regime di fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

26A04239



DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ciclosporina, «Vevizye». (Determina n. 1123/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

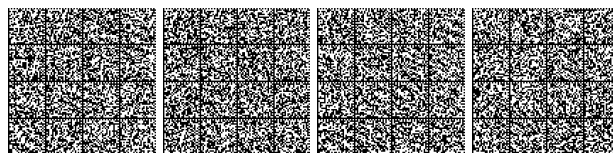
Visto l'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;



Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2026 al 31 maggio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20 - 24 luglio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VEVIZYE

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

VEVIZYE

principio attivo: ciclosporina;

codice procedura: EMA/VR/0000262160;

codice ATC: S01XA18;

titolare: Laboratoires Thea;

G.U.U.E.: 30 giugno 2026.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento della sindrome dell'occhio secco (cheratoconjuntivite secca) da moderata a severa in pazienti adulti, che non è migliorata nonostante il trattamento con lacrime artificiali (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da un oftalmologo.

Solo per uso oculare.

Ai pazienti deve essere indicato di lavarsi prima le mani e deve essere consigliato di non lasciare che la punta del contagocce tocchi l'occhio o qualsiasi altra superficie in quanto potrebbe contaminare la soluzione.

Se si usano più medicinali oftalmici topici, è necessario somministrarli a distanza di almeno quindici minuti l'uno dall'altro (vedere paragrafo 4.4). Per i pazienti che indossano lenti a contatto, fare riferimento al paragrafo 4.4.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1857/002 A.I.C. n.: 051619029 in base 32: 1K796P - 1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PP) 2 mL - 3 flaconi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR); i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oftalmologo (RRL).

26A04240



DETERMINA 5 agosto 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Viatris». (Determina n. 1124/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2026 al 31 maggio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;



Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 luglio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELTROMBOPAG VIATRIS

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano

a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

ELTROMBOPAG VIATRIS.

Principio attivo: Eltrombopag.

Codice procedura: EMA/VR/0000248123.

Codice ATC: B02BX05.

Titolare: Viatris Limited.

GUUE: 30 giugno 2026.

Indicazioni terapeutiche.

«Eltrombopag Viatris» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline) (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

«Eltrombopag Viatris» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con trombocitopenia immune primaria (ITP) della durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline) (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

«Eltrombopag Viatris» è indicato in pazienti adulti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (*Hepatitis C virus*, HCV) per il trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l'inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull'interferone (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con eltrombopag deve essere avviato da un medico e rimanere sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento delle malattie ematologiche o nel trattamento dell'epatite cronica C e delle sue complicanze.

Uso orale.

Le compresse devono essere assunte almeno due ore prima o quattro ore dopo qualsiasi prodotto come antiacidi, prodotti caseari (o altri prodotti alimentari contenenti calcio), o supplementi minerali contenenti



ti cationi polivalenti (ad esempio ferro, calcio, magnesio, alluminio, selenio e zinco) (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1869/017 - A.I.C.: 051768176 - in base 32: 1KCUVJ - 12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/018 - A.I.C.: 051768188 - in base 32: 1KCUVW - 12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/019 - A.I.C.: 051768190 - in base 32: 1KCUVY - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/020 - A.I.C.: 051768202 - in base 32: 1KCUWB - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/021 - A.I.C.: 051768214 - in base 32: 1KCUWQ - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/022 - A.I.C.: 051768226 - in base 32: 1KCUX2 - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/023 - A.I.C.: 051768238 - in base 32: 1KCUXG - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1869/024 - A.I.C.: 051768240 - in base 32: 1KCUXJ - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 28 x 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo benefico/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo e pediatra (RRL).

26A04241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfalcaldolo, «Sefal».

Estratto determina AAM/PPA n. 458/2026 del 6 agosto 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1012.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Group S.r.l. con sede in via Farfisa n. 18 - 60021 Camerano (AN) - codice fiscale 02063950444:

medicinale: SEFAL;

033819020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli; alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma - codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04211

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zarontin»

Estratto determina IP n. 483 del 30 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZARONTIN 250 mg/5 ml, sirop 1 bottle di 200 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 3400932507955, intestato alla società Essential Pharma (M) Ltd Vision Exchange Building Triq IT-Territorjals, Zone 1, Central Business District Birkirkara, CBD 1070, Malta e prodotto da Delpharm Orléans, 5 Avenue De Concy, 45071 Orléans Cedex 2, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: ZARONTIN «250 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml. Codice A.I.C.: 053159012 (in base 10) 1LQ934 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: ogni 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: 250 mg di etosuccimide;

eccipienti: sodio citrato diidrato, saccarina sodica, sodio benzoato (E 211), saccarosio, glicerolo (E422), aroma artificiale di lampone (contiene glucosio e propilene glicole (E1520)), acido citrico monoidrato e acqua depurata.

Riportare nel confezionamento esterno la frase completa «Flacone multi-dose 200 ml sciroppo con bicchiere dosatore.»

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Zarontin» e sulle etichette come di seguito riportato.

Da «Conservare a temperatura inferiore a 25°C» a «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione».

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZARONTIN «250 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

Codice A.I.C.: 053159012.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZARONTIN «250 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Codice A.I.C.: 053159012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04242

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Becozym»

Estratto determina IP n. 485 del 30 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BECOZYME FORTE, associação, comprimidos revestidos, 20 comprimidos revestidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 3767589, intestato alla società Bayer Portugal, LDA, Avenida Vitor Figueredo n. 4 4° Piso 2790-255 Carnaxide e prodotto da Dragenopharm Apotheker Püschl GMBH Göllstrasse, 1 - 84529 - Tittmoning Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione:

BECOZYM - «comprese gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC;

codice A.I.C. n.: 053173011 (in base 10) 1LQQSM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principi attivi: tiamina nitrato (vit. b1) 15 mg, riboflavina (vit. b2) 15 mg, nicotinamide 50 mg, piridossina cloridrato (vit. b6) 10 mg, calcio pantotenato 25 mg, cianocobalamina 10 mcg (vit. b12), biotina 150 mcg;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio ossido leggero, povidone k90, talco, magnesio stearato, sodio citrato, acido citrico, maltodestrina;

rivestimento: saccarosio, talco, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1), macrogol 6000, ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido nero (E 172), ferro ossido giallo (E 172), aroma di cacao, etilvanillina, amido di riso, cera montana glicolata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

BECOZYM - «comprese gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC;

codice A.I.C. n.: 053173011;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

BECOZYM - «comprese gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC;

codice A.I.C. n.: 053173011;

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04243

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 486 del 30 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg film-coated tablets - 14 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Limited T/A Sanofi Citywest Business Campus Dublin 24 (Irlanda) e prodotto da Delpharm Dijon 6, Boulevard De L'Europe 21800 Quetigny, Francia e da Sanofi Winthrop Industrie 30-36, Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.



Importatore: Farma 1000 S.r.l. - con sede legale in Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione:

STILNOX - «10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C. n.: 038288104 (in base 10) 14JGR8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbosimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di STILNOX e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato:

STILNOX si presenta in forma di compresse rivestite con film, oblunghe, bianche, con linea di incisione e incise con SN10 in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

STILNOX - «10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C. n.: 038288104;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

STILNOX - «10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C. n.: 038288104;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importa-

to, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina dall'officina Sanofi Winthrop Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, NE33 3TT, Regno Unito sita in UK entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04244

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2026 - Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity. Termini e modalità di funzionamento dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 agosto 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di funzionamento dello sportello per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025.

La misura è volta a sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity da parte delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi operanti sull'intero territorio nazionale, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12,00 del 20 gennaio 2027.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 agosto 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A04230

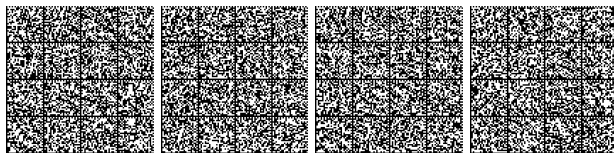
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-193) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

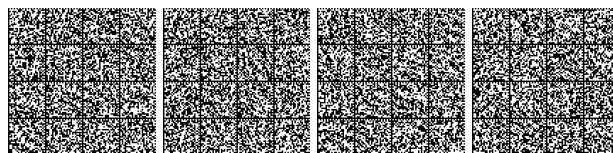
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 2 1 *

€ 1,00

